ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

D eliberazione n. 420

Adottata dal Direttore Generale in data 15.03.2024

Oggetto: Integrazione, ex. art. 106, comma 1, lett. b, n. 1 e 2, e comma 12, del D. Lgs. 50/16, del contratto di cui alla Delibera n. 765 del 01.06.2023, relativa alla Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di dispositivi medici ed apparecchiature per la SC Cardiologia interventistica con SS Emodinamica dell'ARNAS "G. Brotzu" per un periodo di 7 anni. Operatore Economico Columbus Clinic Solutions S.r.l. Importo complessivo dell'incremento € 497.500,00 + IVA/anno. CIG 92599776C1.
PDEL/2024/440LP

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 15.03.2024 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale	Dott.ssa Agnese Foddis
Coadiuvato	
dal Direttore Amministrativo	Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario	Dott. Raimondo Pinna

S.C. Affari Generali
Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS
SI X NO □

Su proposta della SC Acquisizione Beni, Servizi ed Economato;

Vista la delibera n. 1500 del 12.12.2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore "Area acquisti di beni sanitari e servizi/liquidazione fatture";

Premesso che con atto deliberativo n. 765 del 01.06.2023 è stata aggiudicata la Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di dispositivi medici ed apparecchiature per la SC Cardiologia interventistica con SS Emodinamica dell'ARNAS "G. Brotzu" per un periodo di 7 anni, in favore dell'Operatore Economico Columbus Clinic Solutions S.r.l., per un importo complessivo annuale pari a € 2.487.500,00 + IVA, ovvero per un importo complessivo settennale pari a € 17.412.500,00 + IVA;

Acquisita la nota, agli atti del Servizio, con la quale il Direttore della S.C. Cardiologia Interventistica con SS Emodinamica dell'ARNAS "G. Brotzu" ha manifestato la necessità di integrare il contratto in oggetto con l'inserimento una serie di prodotti infungibili, che non rientrano nella procedura standard, dichiarando quanto di seguito riportato: *"L'utilizzo dei prodotti infungibili o di uso saltuario, nella realtà attuale dell'Emodinamica e della Cardiologia Interventistica, rappresenta una necessità e un requisito indispensabile per poter portare a termine una procedura in modo sicuro e completo. Si tratta infatti di una serie di prodotti che sebbene non si rendano necessari in tutte le procedure diagnostiche o interventistiche, in circa un 30% dei pazienti consentono di completare o perfezionare una diagnosi o di effettuare una terapia endovascolare che potrebbe non riuscire o non avere successo, con gravi conseguenze cliniche in entrambi i casi per il paziente. La loro disponibilità è così rilevante che in assenza di prodotti infungibili, l'intera attività della nostra cardiologia interventistica dovrebbe essere immediatamente interrotta per assenza di requisiti di*

sicurezza per il paziente. In campo diagnostico, qualora alla coronarografia si evidenzi una stenosi di grado intermedio, nasce immediatamente il dubbio se impiantare uno stent oppure lasciarla senza alcun trattamento con una semplice terapia con soli farmaci. In questa situazione un prodotto infungibile come la "pressure wire" o il "catetere IVUS" consente di dirci con certezza se è meglio una soluzione oppure l'altra con un percorso clinico del paziente che è profondamente diverso, potendo nel caso più favorevole evitarsi un intervento non necessario. In campo interventistico, in caso di una lesione fortemente calcifica che con un semplice pallone da angioplastica non si riesca a dilatare, con un prodotto infungibile come il "catetere rotablator" o lo "shockwave" si riesce nella grande maggioranza dei casi a vincere la resistenza del calcio, per cui si può impiantare uno stent con successo. In assenza di questi dispositivi la procedura potrebbe complicarsi con l'occlusione dell'arteria, un grave infarto per il paziente e le gravissime conseguenze derivanti. Questa è la ragione per cui appare indispensabile poter usufruire di una serie di prodotti infungibili, che non rientrano nella procedura standard, ma il cui uso è necessario nell'attività della cardiologia Interventistica, come d'altronde lo è sempre stato nelle varie procedure di service che negli ultimi anni sono state adottate dalla nostra Azienda pena l'interruzione dell'attività.";

Richiamati - l'art. 106, comma 1, lett. b), n. 1 e 2, del D. Lgs. 50/16, secondo cui *"1) Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: (…) b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi";*

- il comma 12 del medesimo articolo, in base al quale *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.";*

- l'art. n. 3 del Capitolato Speciale di gara che recita *"L'aggiudicatario si impegna altresì a mantenere invariato il prezzo di aggiudicazione anche nel caso in cui si rendesse necessaria un'estensione o una riduzione della fornitura, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i."*;

Acquisito l'elenco dei prodotti infungibili oggetto di integrazione contrattuale, agli atti del Servizio;

Dato atto che l'integrazione del contratto in parola avviene alle medesime condizioni previste nel contratto originario;

ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Segue deliberazione n. 420 del 15.03.2024

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopradescritto, di dover autorizzare l'integrazione, ex. art. 106, comma 1, lett. b, n. 1 e 2, e comma 12, del D. Lgs. 50/16, del contratto di cui alla Delibera n. 765 del 01.06.2023, relativa alla Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di dispositivi medici ed apparecchiature per la SC Cardiologia interventistica con SS Emodinamica dell'ARNAS "G. Brotzu" per un periodo di 7 anni, in favore dell'Operatore Economico Columbus Clinic Solutions S.r.l., per un importo complessivo pari a € 497.500,00 + IVA/anno;

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di autorizzare l'integrazione, ex. art. 106, comma 1, lett. b, n. 1 e 2, e comma 12, del D. Lgs. 50/16, del contratto di cui alla Delibera n. 765 del 01.06.2023, relativa alla Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di dispositivi medici ed apparecchiature per la SC Cardiologia interventistica con SS Emodinamica dell'ARNAS "G. Brotzu" per un periodo di 7 anni, in favore dell'Operatore Economico Columbus Clinic Solutions S.r.l., per un importo complessivo pari a € 497.500,00 + IVA/anno;
2. di dare atto che l'importo complessivo pari a € 497.500,00 + IVA/anno dovrà essere imputato sul Conto n. A501010603 del Piano dei Conti - Centro di Costo 080330;
3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. di autorizzare la S.C. Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS AGNESE Firmato digitalmente da FODDIS AGNESE

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

FILIGHEDDU ENNIO Firmato digitalmente da FILIGHEDDU ENNIO

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

PINNA RAIMONDO Firmato digitalmente da PINNA RAIMONDO

Il Delegato Responsabile SC ABSE Dott. Davide Massacci

MASSACCI DAVIDE Firmato digitalmente da MASSACCI DAVIDE Data: 2024.03.14 14:16:58 +01'00'

Estensore Dott.ssa Laura Pisano

PISANO LAURA Firmato digitalmente da PISANO LAURA Data: 2024.03.14 16:02:45 +01'00'